



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,
composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. [REDACTED] R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 2.07.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra

[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] alla [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello

appellante

e

[REDACTED] in persona del suo procuratore speciale, con sede in [REDACTED], quale incorporante di [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende unitamente [REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

appellata

OGGETTO: contratto di mutuo – indeterminatezza delle condizioni contrattuali, appello avverso la sentenza n. [REDACTED] in data 22.06.2021 del Tribunale di Macerata



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. ██████ in data 22.06.2021 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████ nei confronti di ██████ al fine di sentir dichiarare l'indeterminatezza delle clausole del contratto di mutuo stipulato in data 10.05.2016 per l'importo di €.160.000, concesso per l'acquisto di un fabbricato ad uso abitativo sito in ██████, garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado e da fideiussione rilasciata da ██████, da rimborsarsi in trenta anni mediante n. 360 rate mensili al tasso di interesse del 2,70% nominale annuo e al tasso di interesse di mora del 4,25%, lamentando la mancata indicazione del TAE e del TEG e una divergenza tra il TAEG dichiarato in contratto e quello reale, la mancata indicazione del regime finanziario e del sistema di calcolo degli interessi, nonché la illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta a causa del metodo utilizzato di ammortamento alla francese, ha rigettato la domanda ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite e della somma di €.3.000 in favore di parte convenuta ex art. 96, co. 3, c.p.c.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., chiedendone la riforma e rilevandone *in primis* la nullità per difetto di motivazione in merito al rigetto della CTU la cui ammissione è obbligatoria nelle controversie bancarie in cui lo richiede la complessità tecnica della questione controversa, censurandone altresì l'erroneità per la mancata indicazione in contratto del TAE, nel presupposto che l'obbligo di una sua indicazione non sia previsto da alcuna norma primaria o secondaria, per il rigetto dell'eccezione di violazione dell'art. 821 c.c. (calcolo frutti civili del denaro) a causa dell'errata indicazione del divisore del tasso Euribor (360 e non 365), in quanto eccezione nuova e non mera *emendatio libelli*, per aver ritenuto irrilevante la mancata indicazione in contratto del TEG del rapporto, per non aver ravvisato l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali a causa di una presunta discrasia fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo, per aver erroneamente ritenuto la legittimità del piano di ammortamento alla francese, senza considerare l'indeterminatezza delle pattuizioni del contratto, non avendo la banca indicato che l'ammortamento sarebbe avvenuto con il regime della capitalizzazione composta e non con quello della capitalizzazione semplice, né rilevando che l'adozione dell'ammortamento alla francese si porrebbe in contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto introdurrebbe un occulto fenomeno anatocistico; censurabile, infine, è la statuizione anche nella parte in cui ha



condannato parte attrice al pagamento della somma di €3.000, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., per non aver valutato negativamente la mancata ed ingiustificata partecipazione della parte convenuta alla mediazione obbligatoria.

Si è regolarmente costituita in giudizio [REDACTED] contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto, non potendo accedersi alla richiesta di nullità per carenza di motivazione della sentenza che ha correttamente rigettato l'istanza di ammissione della CTU, attesa l'infondatezza di tutte le censure attoree basate su tesi giuridiche inaccoglibili che non necessitano di alcun approfondimento di tipo tecnico contabile, né essendo previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare il TAE e il TEG nei contratti di mutuo, inoltre, sia il TAN che il TAEG sono entrambi regolarmente riportati nel contratto e sufficienti a consentire il rispetto delle prescrizioni dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c., con la conseguenza che è da rigettare l'eccezione appellante di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, né vi è di discrasia fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo; corretta è la sentenza anche nella parte in cui ha statuito l'insussistenza della violazione dell'art. 821 c.c. per errata indicazione del divisore del tasso Euribor (360 e non 365), essendo la scelta del divisore rimessa alla libera volontà negoziale delle parti, oltre ad essere l'eccezione nuova tardivamente formulata; infondata è l'eccezione di indeterminatezza per mancata indicazione da parte della banca che l'ammortamento sarebbe avvenuto con il regime della capitalizzazione composta e non con quello della capitalizzazione semplice, in mancanza di un occulto fenomeno anatocistico nell'utilizzo di tale tipologia di capitalizzazione; considerata la pretestuosità dell'azione, infondata e meritevole di rigetto è da ritenersi la richiesta appellante di condanna della banca al pagamento della somma di €3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

A seguito di ordinanza del 2.07.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Con il primo motivo di gravame parte appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c. per aver omesso qualsiasi valutazione in merito alla mancata ammissione della CTU il cui espletamento si sarebbe, invero, rilevato necessario in considerazione della complessità tecnica della questione da decidere in materia bancaria, come anche prescritto dalla Suprema Corte secondo cui nell'ambito delle vertenze sollevate in vista di un potenziale illecito bancario, essa non assumerebbe una finalità meramente esplorativa, ma probatoria.



La censura non coglie nel segno.

Osserva il Collegio come il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità “*sull’obbligo, gravante sui giudici di merito, di disporre CTU quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche*”, tale per cui la decisione che rigetta la richiesta CTU è di per sé impugnabile per motivazione apparente (cfr. Cass. civ., ordinanza 8.02.2019, n. 3717), non sia in realtà applicabile al caso controverso per non avere parte appellante dato ai principi riguardanti le illegittimità lamentate la corretta interpretazione fornita dalla giurisprudenza consolidata in materia, come verrà argomentato nei successivi motivi di gravame, con la conseguenza che la CTU, qualora ammessa, si rivelerebbe del tutto irrilevante ed ininfluyente ai fini del decidere in quanto focalizzata ad accertare questioni basate su tesi giuridiche non condivisibili.

Corretta è, pertanto, da ritenersi la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione della mancata indicazione in contratto del TAE con conseguente richiesta di declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo, nel presupposto dell’asserita violazione dell’art. 117 TUB, in quanto l’art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000 prescrive la necessità di indicare il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, ma soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi: fattispecie non ricorrente nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, caratterizzati da un meccanismo restitutorio degli interessi che prevede solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio ed esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale degli stessi, assicurando che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza operarsi alcuna capitalizzazione. Sul punto, si veda Corte d’Appello di Torino, sentenza del 5 maggio 2020, n. 464: “*soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell’art. 6 della CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentito dall’art. 3, primo comma della CICR*”.

Ad ogni buon conto, va considerato come nella questione controversa la necessità di assicurare a parte mutuataria la conoscenza del costo effettivo del contratto di mutuo sia adeguatamente assolta dalla presenza del TAN e del TAEG, i cui valori sono idonei a consentire il rispetto delle prescrizioni dell’art. 117 TUB e dell’art. 1284 c.c.

La Corte non reputa meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo attinente



all'eccezione di erronea indicazione del divisore del tasso Euribor (360 e non 365) utilizzato per l'applicazione del tasso di interesse, ritenuta dal primo giudice oltre che inammissibile in quanto eccezione nuova tardivamente formulata, altresì infondata nel merito, nell'assunto che la scelta del divisore debba essere rimessa alla libera volontà negoziale delle parti.

La distinzione della base, 360 o 365, è squisitamente di natura matematica e dipende dal fatto che sia preso in considerazione il numero dei giorni dell'anno commerciale o solare e, ai fini che qui interessano, va considerato che l'Euribor base 365 è mediamente più elevato dello 0,05% rispetto all'Euribor base 360 e rappresenta un maggior costo per il cliente, per cui dal punto di vista del mutuatario la scelta economicamente più vantaggiosa ricade sul tasso Euribor base 360, dovendo corrispondere interessi passivi in misura minore, a svantaggio della banca che ha erogato il finanziamento e, parallelamente, il soggetto finanziatore riceverà interessi in misura superiore e trarrà maggior vantaggio dal parametrare il finanziamento all'Euribor 365.

Ebbene, nel caso di specie l'appellante si duole dell'erronea indicazione del divisore del tasso Euribor nella base 360, che tra le due alternative rappresenta il divisore per sé più favorevole, con la conseguenza che si appalesa del tutto infondata l'affermazione per cui i frutti civili avrebbero dovuto essere calcolati *“sulla base dell'anno civile e considerando il divisore di 365 giorni ... e non il divisore fisso di 360 giorni. (c.d. anno commerciale), come riportato nel contratto di mutuo”* (così a pag. 22 dell'atto di appello).

Con il quarto motivo viene censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto la validità del rapporto contestato nonostante la mancata indicazione del TEG, comportando la mancata cognizione del costo percentuale la violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 4 e 7, TUB con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

La doglianza è infondata.

Osserva questa Corte territoriale che il riferimento al TEG contrattuale può avere rilievo solo ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura che, infatti, si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), con specifico riferimento all'adozione di una determinata metodologia di calcolo da parte del giudice mediante l'utilizzo dei criteri di omogeneità elaborati dalla Banca d'Italia: si veda, altresì, la convincente e condivisibile motivazione adottata al riguardo dal primo giudice (cfr. pag. 2 sent).



Con il quinto motivo viene censurato il provvedimento di primo grado per aver rigettato la tesi appellante dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali a causa di un asserito squilibrio fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente praticato.

Il motivo, oltre ad essere privo di specificità, in quanto l'erroneità del TAEG indicato in contratto risulta solo enunciata e, lungi dall'essere anche approfondita dalla CTP a seguito della tempestiva eccezione della banca non risulta suscettibile di alcuna verifica che, se disposta, si rivelerebbe del tutto esplorativa, è da ritenersi infondato anche nel merito, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla Suprema Corte *“in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”* (cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).

In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett. a), TUB, come invece erroneamente inteso da parte appellante, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino



14.11.2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020, Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.

Neppure appare meritevole di accoglimento l'ulteriore motivo di gravame relativo all'asserita nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza delle condizioni contrattuali ed in particolare del tasso d'interesse, in quanto la banca avrebbe omesso di indicare che l'ammortamento sarebbe avvenuto non con il regime della capitalizzazione semplice, ma non con quello della capitalizzazione composta, in contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto introdurrebbe un occulto fenomeno anatocistico, ritenendo invero questa Corte di poter condividere, unitamente al giudice di prima istanza, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 30 marzo 2022; Trib. Frosinone 30 marzo 2021; Trib. Roma 8 febbraio 2021; Trib. Padova 7 settembre 2021; ABF Bari n. 12533/2020; Collegio Arbitrale di Milano n. 9033 del 10 giugno 2022 n. 9033) che considera il piano di ammortamento c.d. "alla francese" non passibile di indeterminatezza del tasso d'interesse e compatibile con la disposizione prevista dall'art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, in quanto strutturato con la previsione che il debitore rientri dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante (a differenza del piano di ammortamento c.d. alla italiana, che invece è a rata variabile), comprensiva di quota capitale, la cui incidenza rispetto al totale della singola rata aumenta nel tempo, più quota di interessi che, al contrario, si riduce a seguito del rimborso del capitale: *"Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell'ammortamento alla francese, che venga richiamato il calcolo "a scalare" degli interessi"* (ABF di Milano, 11 Maggio 2022, n. 7442).

La tipologia di rimborso dei contratti di finanziamento in esame prevede, quindi, una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente. All'inizio del periodo di rimborso l'importo della rata sarà costituita maggiormente dalla quota interessi mentre sarà ridotta la quota capitale e, con il trascorrere del piano, si avrà una decrescita della prima quota a sfavore della seconda: pertanto, la rata finale pertanto sarà costituita per lo più dal capitale residuo, mentre la quota di interessi risulterà irrisoria.



Dall'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria, poiché il cliente al quale viene consegnato il piano di ammortamento in allegato al contratto di mutuo potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, costituendo il piano di ammortamento -e la relativa strutturazione- la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili *ex ante* dal cliente.

Ed infatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, ossia il debito non ancora restituito, pertanto, essi non potranno produrre altri interessi poiché resteranno separati dalla sorte capitale che sola, per sua natura, sarà produttiva di interessi.

La più recente giurisprudenza di merito, che si è occupata della questione, ha chiarito che *“la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo); la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo; il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata; il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”* (cfr. Corte Appello Roma, 30.1.2020 n. 731).

Ed ancora, *“la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso. In altre parole, il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora*



dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi" (così Corte App. Venezia, sentenza 19 febbraio 2021).

Sull'argomento, va infine segnalato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia in materia di indeterminatezza dell'oggetto, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale"*; *"deve ... darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti"* (Cass. Civ., Sezioni Unite, n.77 del 29.05.2024).

DR
Diritto
Risposta

Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:

nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;

in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;

gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;

la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;

l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;

il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.;



a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.

A fronte di tali considerazioni, non può accedersi alla richiesta di parte appellante di sostituzione dei tassi legittimamente applicati dalla banca con il tasso BOT ex art. 117, co. 7, TUB, limitandosi in sostanza essa ad affermare che i frutti civili maturati in applicazione di un piano di ammortamento alla francese siano più alti rispetto a quelli che sarebbero maturati con un diverso piano di ammortamento, circostanza di fatto questa non riconducibile -come già detto- ad un fenomeno anatocistico, ma al diverso criterio di formazione della rata, e controbilanciata dall'interesse per il mutuatario di fruire di una rata costante e di importo più basso rispetto a quella che sarebbe dovuta in forza di un diverso tipo di ammortamento.

Con l'ultimo motivo la difesa appellante lamenta l'illegittima condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. irrogata dal primo giudice nell'ammontare di €3.000 per la pretestuosità ed infondatezza della domanda attorea, peraltro nell'omessa considerazione della rilevata mancata ed ingiustificata partecipazione della banca convenuta alla mediazione obbligatoria. Il motivo è infondato.

La enunciata disposizione è stata introdotta, come noto, dalla L. n. 69/2009 al fine di fornire al giudicante un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso e, pertanto, si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte.

Nel caso di specie il giudice di prime cure, ravvisando gli estremi dell'infondatezza della domanda, ha correttamente ritenuto *"alla luce della completa infondatezza e carenza probatoria delle proposte contestazioni"* di dover condannare parte attrice oltre al pagamento delle spese di lite, anche a quello della somma di €3.000, con una valutazione in via equitativa da ritenersi del tutto congrua anche in relazione all'ulteriore richiesta dell'attuale appellata di condanna, sempre ex art. 96, co. 3, c.p.c., anche per tale fase di gravame.

L'assunto si pone in aderenza al principio di legittimità a tenore del quale *"La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflative del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il*



riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017).

Alla luce di quanto considerato la Corte, respinta ogni istanza istruttoria in quanto ininfluenza ai fini della decisione, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.

Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 643/2021 in data ██████████ del Tribunale di Macerata, così provvede:

- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi € ██████████ (di cui € ██████████ per studio controversia, € ██████████ per fase introduttiva ed € ██████████ per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 30.10.2024

Il Presidente

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Giudice Ausiliario Est.

dott.ssa Paola Damiani

Firmato Da: GIANFELICE ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 706258bfbcc252f2
Firmato Da: DI NINNO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 67225c32375a0a9555a53281506977
Firmato Da: DAMIANI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787994e7639861b3bbccc442538a9c0

